

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
Commissione		
1999/C 6/01	Tassi di cambio dell'euro	1
1999/C 6/02	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio, relativa al caso IV/F-1/36.160 — Internationale Dental-schau ⁽¹⁾	2
1999/C 6/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1363 — DuPont/Hoechst/Herberts) ⁽¹⁾	4
1999/C 6/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1377 — Bertelsmann/Wissenschaftsverlag Springer) ⁽¹⁾	5
1999/C 6/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1418 — SCA Packaging/Rexam) ⁽¹⁾	6
1999/C 6/06	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio relativa agli accordi per l'accesso alla linea ferroviaria del tunnel sotto la Manica (Caso IV/D2/37.289) ⁽¹⁾	7
1999/C 6/07	Caso IV/37.214 — DFB — Commercializzazione centralizzata dei diritti di diffusione televisiva e radiofonica di alcune manifestazioni calcistiche in Germania ⁽¹⁾ ...	10

II Atti preparatori

.....



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
1999/C 6/08	Modifica del bando di gara per la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco proveniente dai paesi terzi.....	12

Avviso importante agli utenti (vedi terza pagina di copertina)



I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**8 gennaio 1999**

(1999/C 6/01)

1 euro	=	7,4433	corone danesi
	=	324	dracme greche
	=	9,165	corone svedesi
	=	0,7094	sterline inglesi
	=	1,1659	dollari USA
	=	1,7643	dollari canadesi
	=	130,09	yen giapponesi
	=	1,6138	franchi svizzeri
	=	8,59	corone norvegesi
	=	80,98935	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,8406	dollari australiani
	=	2,1557	dollari neozelandesi
	=	6,78554	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio ⁽¹⁾, relativa al caso IV/F-1/36.160 — Internationale Dentalschau

(1999/C 6/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. La «Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie» (Società per la promozione dell'industria dentaria tedesca), in appresso «GFDI», con sede a Colonia, ha notificato alla Commissione, il 22 luglio 1996, le future «Condizioni di partecipazione — Sezione speciale A» per l'ammissione all'IDS («Internationale Dentalschau» — Rassegna dentaria internazionale), chiedendo una dichiarazione di esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, con effetto dal 30 dicembre 2000. Sulla base di un accordo tra la GFDI e l'ente fiera locale, le «Condizioni di partecipazione — Sezione speciale A» sono integrate dall'ente nel contratto che questi stipula con i singoli espositori. La versione precedente delle «Condizioni di partecipazione — Sezione speciale A» è già stata oggetto di una decisione d'esenzione da parte della Commissione, in data 18 settembre 1987 ⁽²⁾, che scade il 29 dicembre 2000.
2. Obiettivo della GFDI è promuovere tutti i progetti atti a favorire l'industria dentaria tedesca ed il suo sviluppo. Tutte le quote di capitale della GFDI sono detenute dalla VDDI («Verband der Deutschen Dentalindustrie e. V.» — Associazione dell'industria dentaria tedesca), un'associazione registrata di diritto tedesco, il cui scopo è la tutela degli interessi dei fabbricanti di prodotti dentari di fronte alle autorità e agli altri settori dell'economia. Dell'associazione può essere membro qualsiasi persona fisica o giuridica che sia stabilita in Germania e che in tale sede produca industrialmente articoli dentari.
3. La rassegna dentaria internazionale (in appresso «IDS») è allestita dalla GFDI in collaborazione con le società fieristiche locali, che ne assumono l'organizzazione pratica. Fino al 1995, l'IDS si è svolta con cadenza triennale in diverse località della Germania, il più sovente a Colonia. Da tale anno l'IDS è organizzata con cadenza biennale a Colonia.
4. In occasione dell'IDS, sono esposti prodotti ed apparecchiature di vario genere per l'odontoiatria e l'odontotecnica. Dal 1921, data della sua prima organizzazione, l'IDS è diventata la più grande esposizione specializzata di articoli dentari nel mondo. Nel 1997 la superficie di esposizione era di circa 30 000 m². All'incirca la metà degli espositori sono stranieri.
5. L'ammissione all'esposizione viene decisa da un comitato della GFDI, d'accordo con la società fieristica organizzatrice, sulla base delle «Condizioni di partecipazione — Sezione speciale A», oggetto della presente notifica.
6. Il contenuto essenziale di tali disposizioni è riassunto in appresso.
 - Tutti i produttori nazionali ed esteri sono ammessi ad esporre prodotti di fabbricazione propria o fabbricati da terzi. I prodotti fabbricati da terzi sono ammessi solo quando non siano già esposti dal loro produttore. Sono inoltre ammessi gli importatori e i commercianti, i quali sono tenuti a presentare un elenco dei prodotti che intendono esporre. Qualora, a causa di un'effettiva mancanza di superficie di esposizione, la presentazione di uno stesso prodotto da parte di più espositori dovesse causare l'impossibilità di esporre altri prodotti, il numero degli espositori di uno stesso prodotto può essere limitato fino ad un unico espositore. La selezione fra gli espositori interessati viene pertanto operata in base al seguente ordine di precedenza:
 - 1) produttore,
 - 2) importatore o commerciante designato dal produttore,
 - 3) altri importatori o commercianti, nell'ordine cronologico della presentazione della domanda di partecipazione.
 - Le società collegate con le imprese espositrici (con una partecipazione almeno del 50 %) sono ammesse a partecipare solamente per l'esposizione di prodotti che non siano già presentati dalla società madre con la quale sono collegate.
 - Per il periodo compreso tra le otto settimane precedenti e le quattro successive all'IDS (cosiddetto «periodo di carenza»), l'espositore non può partecipare ad altre esposizioni di prodotti odontoiatrici o odontotecnici in Germania. L'eventuale organizzazione di una «giornata porte aperte» da parte della singola impresa, allo scopo di mostrare la propria linea di prodotti, non rientra in tale divieto. Il divieto riguarda invece le esposi-

⁽¹⁾ GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.

⁽²⁾ GU L 293 del 16.10.1987, pag. 58.

zioni organizzate da singole imprese in relazione a seminari, congressi ed altre manifestazioni, a meno che non si tratti dell'esposizione di prodotti direttamente in rapporto con l'argomento oggetto del congresso o che servano a dimostrazione dei temi trattati durante il congresso. Il divieto di partecipazione nel periodo di carenza si applica anche alle imprese collegate con l'impresa espositrice (imprese madri o controllate), qualora queste espongano in Germania nel periodo di carenza prodotti identici a quelli presentati all'IDS. Il divieto non vale per le imprese commerciali che dispongono di un assortimento completo di prodotti (distributori) e che trattano prodotti odontoiatrici od odontotecnici di diversi produttori.

- In caso d'infrazione alle disposizioni relative al periodo di carenza, sono previste sanzioni nei confronti dell'espositore, il quale può essere escluso dall'IDS che sta per aver luogo o da quella successiva (a seconda del momento in cui è accertata l'infrazione: prima o dopo l'IDS). All'espositore è rimborsata solo la metà delle somme già versate per la partecipazione, a meno che non si riesca ad affittare ad altri la superficie riservatagli, nel qual caso gli sono addebitati solo i costi amministrativi.
 - In caso di rifiuto di una domanda di ammissione e di pronuncia di sanzioni, l'impresa interessata può rivolgersi ad un collegio arbitrale, il quale delibera in via definitiva, senza possibilità di ricorso ad altre istanze giurisdizionali.
 - Il procedimento di fronte a tale istanza è disciplinato da un apposito regolamento. Se il rifiuto di ammissione all'esposizione è motivato dalla mancanza di spazio, l'onere della prova incombe all'organizzatore.
7. In base al regolamento, il collegio arbitrale è composto di tre arbitri, due dei quali sono designati rispettivamente dalla GFDI e dall'espositore e che nominano di comune accordo un terzo arbitro fiduciario. In caso di disaccordo sulla sua designazione, il terzo arbitro viene nominato dal presidente della camera dell'industria e del commercio di Colonia. Il collegio arbitrale può deliberare in base agli atti, ma diventa obbligatorio anche un procedimento orale, qualora una delle parti lo richieda. Il lodo arbitrale deve essere motivato per iscritto.
8. Rispetto alle «Condizioni particolari di partecipazione» oggetto della decisione di esenzione del 18 settembre 1987, il periodo di carenza, la cui durata si estendeva dai tre mesi antecedenti ai due mesi successivi all'IDS, è lievemente ridotto ed attualmente dura dalle otto settimane che precedono l'IDS alle quattro successive, essendo la cadenza della manifestazione diventata biennale. Il periodo di carenza non si applica alle imprese commerciali aventi un completo assortimento di prodotti (distributori). Il notificante ha dato applicazione a questi miglioramenti, ancor prima d'introdurre la presente domanda, con l'approvazione della Commissione. Inoltre, nell'ambito dell'attuale notifica è stato ampliato il regime di deroga, includendovi le esposizioni allestite nell'ambito di congressi specializzati di odontoiatria, mentre le sanzioni previste in caso d'infrazione sono state meglio definite. È stata eliminata la possibilità di essere esclusi dalla partecipazione a due rassegne consecutive per una singola infrazione e all'espositore sanzionato sono addebitati unicamente i costi amministrativi, qualora si riesca a cedere la sua superficie espositiva ad un altro interessato.
9. La società notificante ha assicurato la Commissione che rinuncerà fin d'ora ad applicare le disposizioni più restrittive relative al periodo di carenza, contemplate nelle «Condizioni di partecipazione — Sezione speciale A» per l'IDS 1999.
10. La Commissione intende pronunciarsi in modo favorevole in merito all'accordo il cui contenuto essenziale è sopra descritto.

La Commissione invita i terzi interessati a trasmettere, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, le loro eventuali osservazioni, corredate del riferimento «Caso IV/F-1/36.160 — Esposizione dentaria internazionale», inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale IV — Concorrenza
Direzione F — Industria dei beni strumentali e di consumo
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 98 08
e-mail: robert.mathiak@dg4.cec.be

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso IV/M.1363 — DuPont/Hoechst/Herberts)

(1999/C 6/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 4 gennaio 1999 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa E. I. DuPont de Nemours & Co. (DuPont) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'impresa Herberts GmbH (Herberts) appartenente al gruppo Hoechst, a seguito di acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- DuPont: produzione e distribuzione di energia e prodotti chimici, plastica e rivestimenti;
- Herberts: produzione e distribuzione di rivestimenti, in particolare per l'industria automatica.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1363 — DuPont/Hoechst/Herberts, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso IV/M.1377 — Bertelsmann/Wissenschaftsverlag Springer)

(1999/C 6/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 22 dicembre 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa Bertelsmann AG (Bertelsmann) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Springer-Verlag GmbH & Co. KG e dell'impresa Springer Verlag KG (Wissenschaftsverlag Springer), a seguito di acquisto di azioni o quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Bertelsmann: editoria e informazione, distribuzione di musica e dischi, trasmissione di programmi televisivi;
 - Wissenschaftsverlag Springer: editoria ed informazione.
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1377 — Bertelsmann/Wissenschaftsverlag Springer, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso IV/M.1418 — SCA Packaging/Rexam)

(1999/C 6/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 23 dicembre 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa SCA Packaging International BV, controllata da Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (SCA), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo della divisione impacchettamento di carta increspata di Rexam plc, a seguito di acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- SCA: prodotti per l'igiene, impacchettamenti per il trasporto e carte grafiche;
- divisione carta increspata di Rexam plc: produzione e distribuzione di scatole e cartoni di carta increspata e stampa.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1418 — SCA Packaging/Rexam, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio relativa agli accordi per l'accesso alla linea ferroviaria del tunnel sotto la Manica (Caso IV/D2/37.289)

(1999/C 6/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I. LA NOTIFICA

1. Il 27 ottobre 1998, le parti menzionate nei successivi paragrafi da 3 a 5 hanno presentato notifica alla Commissione, a norma del regolamento n. 17, degli accordi tra esse stipulati, chiedendo un'attestazione negativa o un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CE. La richiesta si basa inoltre sulle disposizioni in materia di cui all'accordo SEE (articolo 53 e articolo 54). Le parti hanno inoltre notificato i medesimi accordi a norma del regolamento (CEE) n. 1017/68.
2. La notifica ha per oggetto tre accordi di accesso a linee ferroviarie, relativi a dei percorsi, in base ai quali Railtrack plc, Union Railways (South) Limited e Union Railways (North) Limited accordano a Eurostar (UK) Limited i diritti d'accesso al «Channel Tunnel Rail Link» (collegamento ferroviario del tunnel sotto la Manica), in appresso «CTRL», e a talune infrastrutture di collegamento con il CTRL, in Gran Bretagna. Inoltre tre accordi di accesso a stazioni ferroviarie permettono a Eurostar (UK) Limited di accedere alle stazioni di Ebbsfleet, Stratford e St. Pancras, lungo la linea del CTRL.

II. LE PARTI

3. **Railtrack plc**, con sede sociale a Railtrack House, Euston Square, London NW1 2EE, Inghilterra, è la società cui fa capo, dall'aprile del 1994, la proprietà e la gestione praticamente dell'intera infrastruttura ferroviaria britannica.
4. **Eurostar (UK) Limited** è una società controllata da London & Continental Railways Ltd (in appresso «LCR»), che ne detiene l'intero capitale. Ha formato un'associazione internazionale con SNCF (Société nationale des chemins de fer français) e SNCB (Société nationale des chemins de fer belges), denominata Eurostar, che fornisce servizi di trasporto passeggeri con treni ad alta velocità tra Londra e varie località della Francia e del Belgio.
5. **Union Railways South Ltd** (in appresso «URS») e **Union Railways North Ltd** (in appresso «URN») sono due società controllate da LCR, che ne detiene l'intero capitale, recentemente costituite per la costruzione del collegamento ferroviario del «CTRL».

III. ANTEFATTI

6. Nel 1996 è stato emanato il Channel Tunnel Rail Link Act (Legge per il collegamento ferroviario via il tunnel sotto la Manica) che regola la costruzione, manutenzione e gestione di una linea ferroviaria ad alta velocità tra la stazione di St. Pancras di Londra e l'imbocco del tunnel sotto la Manica, a Folkestone, Kent. A tale scopo, nel febbraio del 1996 il governo britannico ha stipulato un accordo di sviluppo con LCR.
7. Già agli inizi del 1998, ci si è resi conto che LCR non sarebbe stata in grado di raccogliere i finanziamenti secondo le modalità inizialmente previste. Con la dichiarazione di principio del 3 giugno 1998 si sono perciò approvate delle proposte modificate. Ciò ha portato alla ristrutturazione di LCR e alla proposta di realizzare la costruzione del CTRL in due fasi. La sezione n. 1 si estenderà per un tratto di 42 miglia, dal tunnel sotto la Manica a Fawkham Junction. I lavori sono iniziati il 15 ottobre 1998 e saranno ultimati, stando alle previsioni, nel 2003. I lavori relativi alla sezione n. 2, che va da Fawkham Junction a St. Pancras, dovrebbero iniziare nel 2001 e terminare nel 2007.
8. Railtrack diventerà proprietaria della sezione n. 1 del CTRL al momento del suo completamento, previsto in linea di massima per il luglio del 2003. Ha inoltre l'opzione, valida fino al 1° luglio 2003, di acquistare anche la sezione n. 2.

IV. SINTESI DEGLI ACCORDI NOTIFICATI

9. Le parti hanno notificato tre accordi di accesso alla rete ferroviaria, firmati il 6 ottobre 1998:
 - l'accordo per la sezione n. 1, stipulato tra URS ed Eurostar (UK) Ltd;
 - l'accordo per la sezione n. 2, stipulato tra URN ed Eurostar (UK) Ltd;
 - l'accordo «Railtrack», stipulato tra Railtrack ed Eurostar (UK) Ltd («EUKL»), che riguarda la linea ferroviaria convenzionale già esistente tra Fawkham Junction e Londra (Stazione di Waterloo). In base all'articolo 22, paragrafo 6, dell'accordo, i diritti di accesso di EUKL alla rete ferroviaria convenzionale scadono allorché EUKL acquista il diritto di accesso in base all'accordo «Railtrack».

La notifica riguarda inoltre tre accordi di accesso a stazioni, stipulati il 6 ottobre 1998, per permettere a Eurostar (UK) di effettuare fermate alle stazioni di Ebbsfleet, Stratford e St. Pancras (Londra). Tutti gli accordi oggetto della notifica sono validi fino al 2086.

10. Attraverso i suddetti accordi, Railtrack, URS e URN concedono a Eurostar (UK) Ltd il diritto di accedere al CTRL e a talune infrastrutture di collegamento, in Gran Bretagna, con il CTRL. Gli accordi assegnano in particolare quote di capacità del CTRL a Eurostar (UK), che acconsente a corrispondere le tariffe pattuite per tale accesso.

Capacità

11. Secondo le previsioni, una volta ultimato, il CTRL potrebbe avere una capacità di 20 passaggi orari di treni standard in ciascuna direzione. Con ulteriori investimenti, al fine di ridurre l'intervallo tra i treni, tale capacità potrebbe essere incrementata. Le parti rilevano che, in realtà, la capacità attualmente prevista sarà probabilmente inferiore a 20 passaggi all'ora, perché i vari treni che utilizzano il CTRL possono viaggiare a velocità diverse e ogni fermata in una stazione intermedia comporta una riduzione delle possibilità di passaggio.
12. La quota di capacità assegnata a Eurostar (UK) è molto simile a quella già riservata nel precedente accordo con LCR. La capacità attribuita ai servizi di Eurostar sul CTRL e sull'attuale rete ferroviaria gestita da Railtrack è indicata in un avviso relativo ad accordi per l'accesso alla rete ferroviaria, pubblicato dall'Autorità di regolamentazione ferroviaria internazionale del Regno Unito⁽¹⁾ (International Rail Regulator), cui si riferisce la presente comunicazione. Quando la sezione n. 2 del CTRL sarà terminata, durante le fasce orarie di punta, Eurostar (UK) avrà il diritto di operare secondo le seguenti modalità:

— sulla sezione n. 1 fino a 8 servizi all'ora in ciascuna direzione;

— sulla sezione n. 2 fino a 6 servizi all'ora in ciascuna direzione (ridotti a 5 qualora vi siano tre anziché due fasce orarie di punta per i servizi in entrata a Waterloo Station);

— sulla rete ferroviaria convenzionale e fino all'interno della stazione di Waterloo, fino a 3 servizi all'ora in ciascuna direzione (ridotti a 2 qualora vi siano 6 servizi sulla sezione n. 2 che entrano alla stazione di St. Pancras).

13. Inoltre, il governo britannico ha riservato un massimo di 8 «slots» all'ora in ciascuna direzione sulla sezione n. 2 per i gestori nazionali. Quattro di questi servizi pendolari possono percorrere la sezione n. 1 del CTRL fino ad Ashford e quattro possono passare dal CTRL verso 4 linee convenzionali. Alcune di queste capacità di riserva possono essere cedute, qualora non siano utilizzate.

Tariffe

14. Gli accordi di accesso alla rete ferroviaria, oggetto della presente notifica, fissano le tariffe che Eurostar (UK) dovrebbe pagare per accedere al CTRL. Le tariffe applicate a Eurostar (UK) figuranti negli accordi relativi alla sezione n. 1 e alla sezione n. 2 sono state calcolate in rapporto a tassi concordati di rendimento del capitale investito da Railtrack su un arco di cinquant'anni. Le tariffe che Eurostar (UK) deve corrispondere in base all'accordo «Railtrack» sono state calcolate in rapporto all'ammortamento degli investimenti fatti da Railtrack per migliorare la linea ferroviaria in questione. Il governo britannico garantisce il pagamento a Railtrack per i primi 50 anni dell'accordo relativo alle sezioni n. 1 e 2.
15. In base ai singoli accordi notificati, Eurostar (UK) può comunicare a Railtrack l'intenzione di retrocedere taluni «slots» per un determinato periodo. Qualora il gestore dell'infrastruttura sia in grado di assegnare tali slots a terzi, viene concesso un congruo sconto a Eurostar (UK), previo consenso del ministro.

V. MERCATO RILEVANTE

16. Le parti ritengono che Eurostar (UK) operi sui mercati del trasporto di viaggiatori d'affari e turisti tra Londra e Parigi/Bruxelles. Andrebbero considerati anche i mercati del trasporto di viaggiatori d'affari e turisti diretti o provenienti da destinazioni successive a Londra e Parigi/Bruxelles.
17. Le parti riconoscono che la fornitura d'accesso all'infrastruttura per il trasporto ferroviario può altresì costituire un mercato a monte. La Commissione ritiene che gli accordi oggetto della notifica riguardino specificamente il mercato della fornitura di accesso all'infrastruttura per il trasporto su ferrovia ad alta velocità tra Londra e il tunnel sotto la Manica.

⁽¹⁾ UK-Londra: Avviso relativo ad accordi per l'accesso alla rete ferroviaria, indetto conformemente ai regolamenti 11(16) e 12(5), nonché al regolamento ferroviario 1998 (SI n. 1340), che recepisce le direttive 95/18/CE e 95/19/CE (GU C 348 del 17.11.1998, pag. 7).

VI. ARGOMENTAZIONI ADDOTTE DALLE PARTI A SOSTEGNO DELLA NON APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 85

18. Le parti ritengono che gli accordi di accesso alla rete ferroviaria non ricadano nel campo d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CE.

19. Le parti reputano che gli accordi di accesso alla rete ferroviaria siano conformi alle raccomandazioni della Commissione in materia di applicazione delle regole della concorrenza ai progetti di nuove infrastrutture di trasporto ⁽¹⁾. Esse affermano in particolare che:

— altri gestori di trasporti hanno già avuto la possibilità di riservare capacità sull'infrastruttura in questione nel 1996 e all'inizio del 1998, durante l'allestimento del piano di ristrutturazione di LCR. Una nuova occasione per un nuovo operatore di fare un'offerta per ottenere il diritto di gestire l'attività di Eurostar (UK) si ripresenterà probabilmente alla scadenza dell'accordo di gestione nel 2010;

— la capacità riservata a Eurostar (UK) per il CTRL è proporzionale all'impegno finanziario assunto da Eurostar (UK) e Railtrack, e corrisponde alle esigenze operative del CTRL, calcolate su un arco ragionevole di tempo. Senza l'impegno di Eurostar (UK) di ottenere e pagare una quota considerevole della capacità che sarà disponibile sul CTRL, a lavori ultimati, Railtrack non sarebbe disposto ad impegnarsi ad acquistare la sezione n. 1 del CTRL;

— quando la sezione n. 2 sarà completata, le parti ritengono che probabilmente vi sarà ancora della capacità di riserva alle ore di punta per i servizi internazionali diretti verso la stazione di Waterloo, benché sia troppo presto per determinare esattamente quanta capacità sarà disponibile. Questa dipenderà in particolare dalla velocità dei servizi nazionali sul CTRL. Le parti sostengono che, se i treni nazionali viaggiassero a 225 km/h, vi sarebbe spazio per altri due servizi all'ora anche durante le ore di punta. Si potrebbe chiedere ad Eurostar (UK) di non fare fermate durante le ore di punta, qualora fosse necessario per far viaggiare due treni internazionali supplementari.

20. In alternativa, le parti sostengono che, qualora l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE sia applicabile, gli accordi oggetto della notifica soddisfano le condizioni previste per l'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CE.

— Essendo il CTRL uno tra i principali progetti TEN, nel campo dell'infrastruttura dei trasporti, migliorerà i collegamenti tra il Regno Unito e il continente. Di conseguenza, il progetto contribuirà a migliorare la distribuzione dei prodotti nonché a promuovere il progresso tecnico ed economico.

— Permettendo più rapidi collegamenti tra il Regno Unito e l'Europa continentale, gli accordi notificati procureranno considerevoli vantaggi ai consumatori.

— Gli accordi notificati non impongono restrizioni alle imprese interessate che non siano indispensabili.

21. Da ultimo, le parti ritengono che gli accordi per l'accesso alle stazioni non contengono disposizioni suscettibili di limitare la concorrenza.

22. La Commissione ritiene che i tre accordi per l'accesso alla rete ferroviaria debbano essere valutati congiuntamente, visto che le linee in questione sono interdipendenti. In pratica, per assicurare la continuità dei servizi tra le stazioni di Londra (Waterloo e St. Pancras) e il tunnel sotto la Manica, non è possibile assegnare slots in base a uno qualsiasi dei suddetti accordi di accesso alla rete ferroviaria, senza tenere conto di quelli assegnati in base agli altri due accordi.

23. La Commissione ritiene che, visto che il CTRL non è ancora entrato in funzione e che sarà ultimato solo nel 2007, Eurostar (UK) non ha alcun concorrente effettivo per l'accesso al CTRL e qualsiasi concorrente potenziale è ancora ipotetico in questa fase.

24. Per quanto riguarda il tratto ferroviario convenzionale oggetto dell'accordo «Railtrack», la Commissione rileva che, quando Eurostar (UK) inizierà a utilizzare la linea convenzionale in base all'accordo Railtrack, cesserà di fruire dei diritti d'accesso attualmente vigenti. Il numero di slots assegnati ad Eurostar (UK) sulla linea convenzionale in base all'accordo «Railtrack», per l'uso in entrata ed in uscita della stazione di Waterloo, è fissato in diretto rapporto con gli slots assegnati in base agli accordi relativi alle sezioni n. 1 e 2. Pertanto, visto che Eurostar è titolare di diritti relativi alla linea convenzionale solo in base all'accordo Railtrack, e visto che Euro-

⁽¹⁾ GU C 298 del 30.9.1997, pag. 5.

star (UK) ha diritto di accesso alla linea convenzionale solo nella misura necessaria a gestire i servizi Eurostar (UK), l'accordo ha effetto solo in quanto parte degli accordi globali relativi al CTRL. Allo stadio attuale, la Commissione ritiene che l'accordo in discorso non sollevi questioni di concorrenza.

VII. CONCLUSIONI

25. Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione intende pronunciarsi in modo favorevole in merito agli accordi relativi all'accesso alla rete ferroviaria e alle stazioni, oggetto della presente notifica. Prima di esprimersi, la Commissione invita i terzi interessati

a trasmettere, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, le loro eventuali osservazioni, corredate del riferimento «Caso IV/D2/37.289 — Accordi relativi all'accesso alla linea ferroviaria CTRL», inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Unità IV/D2
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 98 12
Internet: jean.faussurier@dg4.cec.be

Caso IV/37.214 — DFB — Commercializzazione centralizzata dei diritti di diffusione televisiva e radiofonica di alcune manifestazioni calcistiche in Germania

(1999/C 6/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il 25 agosto 1998, la Commissione ha ricevuto una notifica del Deutscher Fußball-Bund (qui di seguito, «DFB»), ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 17 del Consiglio ⁽¹⁾, con la quale il DFB chiede di beneficiare di un'attestazione negativa ovvero di una dichiarazione di esenzione. Oggetto della notifica è la vendita collettiva (o commercializzazione centralizzata dei diritti di diffusione radiofonica e televisiva relativi ai «Bundesspiele» con la partecipazione di «Lizenzligamanschaften».

Competizioni calcistiche oggetto della commercializzazione centralizzata del DFB

2. Con il termine «Bundesspiele» si intendono soprattutto le partite delle squadre che giocano nella «1. Bundesliga» (serie A) e nella «2. Bundesliga» (serie B) del campionato nazionale di calcio, nonché del torneo nazionale di coppa («DFB-Vereinspokal»).

Le «Lizenzligamanschaften» sono squadre di calcio professionistiche che partecipano al campionato di serie A o B.

Il DFB è l'associazione nazionale tedesca di calcio, membro dell'UEFA, l'«Unione delle associazioni europee di calcio». Le 5 associazioni di calcio regionali e le 21 associazioni provinciali (al livello dei «Länder») sono soci ordinari del DFB; le 36 squadre che partecipano ai due circuiti professionistici menzionati sono soci straordinari del DFB. Il DFB è la sola parte notificante, poiché essa ritiene che la vendita collettiva si basi sulle decisioni di un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE.

3. La commercializzazione centralizzata dei diritti di diffusione radiofonica e televisiva si basa sull'articolo 3 dello statuto della DFB «DFB-Lizenzspielerstatut» (di seguito, «LSpSt»), che stabilisce le norme che disciplinano il calcio professionistico in Germania. Il LSpSt è adottato dal «DFB-Beirat», organo composto soprattutto dai membri del comitato direttivo («Vorstand») del DFB e dai presidenti delle associazioni che ne fanno parte e di vari comitati speciali del DFB.

Ai sensi dell'articolo 3 del LSpSt, spetta al DFB stipulare i contratti riguardanti la trasmissione di programmi televisivi o radiofonici (o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione) delle partite «Bundesspiele» e «internationale Wettbewerbsspiele» (cioè le partite giocate dalle squadre di football tedesche nell'ambito di campionati internazionali/UEFA). Il «Liga-Ausschuß», organo del DFB incaricato di rappresentare gli interessi dei club professionistici, negozia i contratti, che sono in seguito ratificati dal comitato direttivo del DFB. Il DFB riscuote le entrate derivanti da questi contratti e le distribuisce fra le squadre «Lizenzligamanschaften».

Competizioni calcistiche che non formano oggetto della commercializzazione centralizzata del DFB

4. Gli «internationale Wettbewerbsspiele» non formano oggetto della notifica in quanto i diritti che vi si ricollegano non sono più venduti collettivamente dal DFB. A seguito di una decisione adottata dal Bundesgerichtshof l'11 dicembre 1997, le partite giocate in casa dalle squadre tedesche nell'ambito del campionato di Coppa UEFA e di Coppa delle Coppe UEFA sono commercializzate individualmente dai club. I diritti relativi alle partite del campionato UEFA (ad eccezione delle partite di qualificazione) sono venduti collettivamente dall'UEFA.

⁽¹⁾ GU 13 del 21.12.1962, pag. 204/62.

Contratti stipulati dal DFB nel quadro della commercializzazione centralizzata

5. I tre principali contratti che il DFB ha stipulato riguardano:

- i diritti di radiodiffusione relativi alle partite della «Bundesliga» e della «2. Bundesliga» sui canali televisivi a accesso libero in Germania e all'estero (generalmente, diffusione differita delle azioni sportive salienti e una copertura limitata in diretta in Germania) (impresa contraente: ISPR GmbH);
- i diritti di radiodiffusione in diretta per la televisione a pagamento in Germania di un numero limitato di partite per giornata calcistica delle serie A e B (impresa contraente: UFA Sport GmbH);
- i diritti che riguardano le partite dei campionati di coppa (DFB-Vereinspokal e DFB-Ligapokal) e le partite giocate dalla nazionale di calcio tedesca (impresa contraente: SportA GmbH).

La durata di questi contratti è generalmente di due anni, ma è previsto il rinnovo.

Argomentazioni avanzate dal DFB a favore del sistema di commercializzazione centralizzata

6. Il DFB sostiene di essere per lo meno codetentore dei diritti di radiodiffusione assieme ai club, poiché ha creato i campionati e fornisce loro una vasta gamma di servizi organizzativi. Esso sostiene che tale sistema di vendita collettiva non rientra pertanto nell'ambito dell'articolo 85, paragrafo 1, dal trattato CE.

Secondo il DFB, il sistema di vendita collettiva dei diritti di radiodiffusione e di redistribuzione delle entrate mira a ridurre gli squilibri tra i club finanziariamente più forti e quelli più deboli (principio di solidarietà), per mantenere un calcio professionistico competitivo in Germania.

Le entrate derivanti dalla vendita collettiva dei diritti televisivi dei due campionati sono interamente distribuite tra i club calcistici che partecipano alle serie A e B (in rapporto di 65/35 nel 1996/97 e 68/32 nel 1997/98), con quote sostanzialmente simili tra i vari club, poiché solo una minima percentuale degli introiti dipende dalle prestazioni di una squadra.

7. Per giustificare un'esenzione, il DFB sostiene che il sistema di commercializzazione centralizzata razionalizza la distribuzione dei diritti di radiodiffusione;

instaura una certa solidarietà tra i club finanziariamente forti e meno forti ridistribuendo le entrate in parti uguali; favorisce il calcio dilettantistico e giovanile. Il DFB giudica questo sistema indispensabile e si oppone alla costituzione di un fondo di solidarietà a motivo dei conflitti di interessi tra i vari club oltre che per ragioni fiscali.

Il DFB nega l'esistenza di effetti negativi prodotti dal suo sistema di vendita collettiva sugli scambi tra gli Stati membri, poiché sono le agenzie dei diritti sportivi che acquisiscono i diritti dal DFB e li rivendono in seguito alle emittenti in Germania e all'estero.

Secondo il DFB, le emittenti o le agenzie dei diritti sportivi sono interessate ad acquisire i diritti per tutto il campionato, e i prezzi sono calcolati di conseguenza.

Il DFB ritiene che i consumatori, cioè in primo luogo i radiotrasmettitori, ma anche i telespettatori, abbiano interesse a che il campionato continui a funzionare correttamente e possano ottenere una congrua parte dei profitti derivanti dalla vendita collettiva che, del resto, non elimina la concorrenza.

Mercati rilevanti che devono essere presi in esame secondo il DFB

8. La parte notificante ritiene che il mercato del prodotto rilevante sia quello dell'acquisizione dei diritti di radiodiffusione per le manifestazioni sportive e che il mercato geografico rilevante si estenda a tutto il SEE.
9. Dopo un esame preliminare, la Commissione ritiene che le norme notificate potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento n. 17.
10. La Commissione invita i terzi interessati ad inviarle le loro eventuali osservazioni in merito alle norme notificate. Ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 17, queste osservazioni saranno protette dal segreto professionale.

Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione. Possono essere trasmesse via fax [n. (32-2) 296 98 04] o per posta, con menzione del riferimento «IV/37.214 — DFB», all'indirizzo seguente:

Commissione europea
 Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
 Direzione C
 Unità C-2: Mezzi di comunicazione, edizioni musicali
 Ufficio C-150, 3/162
 Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
 B-1040 Bruxelles

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

**Modifica del bando di gara per la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco
proveniente dai paesi terzi**

(1999/C 6/08)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 411 del 31 dicembre 1998)

A pagina 15, punto II «Termini», il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima delle gare settimanali decorre il
15 gennaio 1999 e scade il 21 gennaio 1999, alle ore 11.»

AVVISO IMPORTANTE AGLI UTENTI

Oggetto: Modifiche alla Gazzetta ufficiale serie L&C (GU L&C) 1999

Nel 1999, la GU L&C sarà disponibile sui supporti seguenti:

- Carta
- Microscheda
- CD-ROM, trimestrale
- Ibrido CD-ROM/Internet, mensile
- Basi dati commerciali CELEX (<http://europa.eu.int/celex>) e EUDOR (<http://eudor.eur-op.eu.int/>)
- Gratuitamente, su EUR-Lex (<http://europa.eu.int/eur-lex>) per i testi degli ultimi 45 giorni

CARTA

Per il 1999, l'abbonamento su carta alla GU L&C sarà di 840 €. L'aumento è necessario per coprire costi di produzione e spedizione.

COSTI SUPPLEMENTARI PER NUMERI ARRETRATI SU CARTA

Gli abbonati che fanno richiesta di edizioni arretrate su carta dopo il 1° aprile 1999 dovranno sostenere i costi supplementari di raccolta, archiviazione e spedizione che tali ordinazioni comportano per EUR-OP. Il costo delle edizioni arretrate sarà di 280 € (*) al mese, che rimane inferiore al costo totale dei numeri arretrati al prezzo di copertina. Per evitare tali costi, si raccomanda di rinnovare tempestivamente gli abbonamenti, ove possibile, o di acquistare l'ultima edizione del CD-ROM cumulativo GU EUR-Lex, al prezzo di 100 € (*) o 140 € (*), per coprire i mesi in questione.

GU L&C su CD-ROM

Un abbonamento trimestrale su CD-ROM, al prezzo di 396 € (*), offre sofisticati formati e possibilità di ricerca, nonché le informazioni bibliografiche contenute nella base dati Celex. Il prezzo promozionale 1998 per gli abbonati esistenti è stato abbandonato.

Sulla base del sistema EUR-Lex, un nuovo abbonamento ibrido Internet/CD-ROM sarà lanciato nel 1999 per la GU L&C al prezzo di 144 € (*). La pubblicazione avrà frequenza mensile, con possibilità di accesso ai file PDF sia su CD-ROM che sul sito Internet di EURO-Lex. Con un semplice clic, il CD-ROM permette di ottenere qualsiasi testo GU L&C pubblicato nel 1999, sia memorizzato sul CD-ROM che sul sito Internet.

Utilizzando la stessa tecnologia EUR-Lex, nella primavera 1999 sarà prodotto un CD-ROM monolingue contenente la raccolta completa della GU L&C per il 1998: prezzo

144 € (*). Una semplice versione dimostrativa sarà inviata a tutti gli abbonati alle versioni su carta e su microscheda ai primi di dicembre 1998. Una versione «pre-pubblicazione» più completa sarà inviata su richiesta alla fine di gennaio 1999.

Ambedue gli abbonamenti ibridi su CD-ROM trimestrali e mensili sono monolingue e cumulativi. È possibile ordinare anche singoli CD-ROM.

GU L&C Online

Oltre alla base dati giuridica Celex (<http://europa.eu.int/celex>), disponibile «pay per view» o su abbonamento di 960 € (*), e all'archivio EUDOR (<http://eudor.eur-op.eu.int/>), con prezzo per pagina, il testo integrale della GU L&C è disponibile gratuitamente per la durata di 20 giorni (prossimamente 45 giorni) sul sito Internet di EUR-Lex (<http://europa.eu.int/eur-lex>).

GU L&C SU MICROSCHEDE

L'abbonamento su microscheda continuerà nel 1999 ma sarà sostituito da un supporto elettronico nel 2000. Si prega di inviare eventuali osservazioni su questo cambiamento all'ufficio seguente: OP4, SALES UNIT, EUR-OP, 2 rue Mercier, L-2985 Lussemburgo, fax + 352 2929 42763.

SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE

Disponibile nel 1999 come segue:

- Abbonamento per 5 settimane, costo 492 € (*)
- Abbonamento per 2 settimane, costo 204 € (*)
- CD-ROM individuale, costo 2.50 € (*)
- on-line sulla base TED (<http://ted.eur-op.eu.int/>).

L'accesso a TED sarà gratuito a partire dal gennaio 1999.

L'utilizzazione del CD-ROM su reti locali (LAN) sarà gratuita a partire dal gennaio 1999. A partire dal 1° aprile 1999, l'opzione del facsimile (format PDF) attualmente compresa nel CD-ROM non sarà più disponibile, in seguito all'introduzione di una nuova versione, con interfaccia comune alla base TED. La nuova versione comporterà altri importanti miglioramenti, come nuovi campi e profili di ricerca e maggiore flessibilità.

DISPONIBILITÀ

Qualsiasi abbonamento alla GU, indipendentemente dal supporto, può essere effettuato presso qualsiasi membro delle reti di vendita tradizionali, off-line o su gateway dell'EUR-OP. Per l'elenco più recente degli indirizzi vedi infra, o indirizzo Internet

<http://eur-op.eu.int/en/general/s-ad.html>

(*) IVA esclusa.